

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

PROVVISORIO
2005/0106(COD)

31.3.2006

*****I**

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo
e del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione
Schengen di seconda generazione (SIS II)
(COM(2005)0236 – C6-0174/2005 – 2005/0106(COD))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Carlos Coelho

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	59

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (COM(2005)0236 – C6-0174/2005 – 2005/0106(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0236)¹,
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, l'articolo 62, paragrafo 2, lettera a) e l'articolo 66 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0174/2005),
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per i bilanci (A6-0000/2006),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 5

(5) Il SIS II dovrebbe essere una misura compensativa che contribuisce a mantenere ***un elevato livello di sicurezza in uno spazio senza controlli alle frontiere interne fra Stati membri appoggiando l'attuazione delle politiche connesse alla libera circolazione delle persone che sono parte dell'acquis di Schengen.***

(5) Il SIS II dovrebbe essere una misura compensativa che contribuisce a mantenere ***l'ordine pubblico e la sicurezza interna nei territori degli Stati membri e ad attuare le disposizioni del titolo IV del trattato CE relative alla circolazione delle persone in tali territori utilizzando le informazioni comunicate attraverso il presente sistema.***

¹ GU C ... / Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

Motivazione

Cfr. motivazione all'emendamento all'articolo 1.

Emendamento 2
Considerando 9

(9) La Commissione dovrebbe incaricarsi della gestione operativa del SIS II, in particolare per garantire un passaggio graduale dallo sviluppo del sistema alla sua operatività.

(9) ***Per un periodo transitorio*** la Commissione dovrebbe incaricarsi della gestione operativa del SIS II, in particolare per garantire un passaggio graduale dallo sviluppo del sistema alla sua operatività.

Emendamento 3
Considerando 9 bis (nuovo)

(9 bis) In una fase successiva la gestione operativa dovrebbe essere affidata ad un'agenzia europea per la gestione operativa di sistemi IT su vasta scala.

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 12, paragrafo 1.

Emendamento 4
Considerando 11

(11) È opportuno che le segnalazioni ai fini della non ammissione non siano conservate nel SIS II oltre i termini del periodo di non ammissione stabiliti nella decisione nazionale di effettuare la segnalazione. In linea generale, dette segnalazioni dovrebbero essere cancellate automaticamente dal SIS II dopo massimo ***cinque anni***. Gli Stati membri dovrebbero riesaminarle almeno ***una volta l'anno***.

(11) È opportuno che le segnalazioni ai fini della non ammissione non siano conservate nel SIS II oltre i termini del periodo di non ammissione stabiliti nella decisione nazionale di effettuare la segnalazione. In linea generale, dette segnalazioni dovrebbero essere cancellate automaticamente dal SIS II dopo massimo ***tre anni. Tale periodo può essere prorogato di altri due anni se sussistono i requisiti di ammissione della segnalazione.*** Gli Stati membri dovrebbero riesaminarle almeno ***ogni due anni***.

Motivazione

Cfr. motivazione degli emendamenti agli articoli 20, paragrafo 5 e 24, paragrafo 7.

Emendamento 5 Considerando 13

(13) Il SIS II deve dare agli Stati membri la possibilità di stabilire connessioni fra le segnalazioni. La creazione di connessioni fra **due o più** segnalazioni da parte di uno Stato membro non deve incidere sulla linea di condotta da seguire, né sui termini di conservazione o sui diritti di accesso alle segnalazioni.

(13) Il SIS II deve dare agli Stati membri la possibilità di stabilire connessioni fra le segnalazioni. La creazione di connessioni fra segnalazioni da parte di uno Stato membro non deve incidere sulla linea di condotta da seguire, né sui termini di conservazione o sui diritti di accesso alle segnalazioni.

Emendamento 6 Considerando 14

(14) La direttiva 1995/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati disciplina il trattamento dei dati personali svolto in applicazione del presente regolamento. Sono comprese la designazione del responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 2, lettera d), della richiamata direttiva e la possibilità per gli Stati membri di prevedere deroghe e limitazioni alla portata degli obblighi e dei diritti previsti a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, della richiamata direttiva, anche con riguardo al diritto di accesso e di informazione dell'interessato. Laddove necessario, il presente regolamento dovrà integrare o precisare i principi della direttiva 1995/46/CE.

(14) La direttiva 1995/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati disciplina il trattamento dei dati personali svolto in applicazione del presente regolamento. Sono comprese la designazione del responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 2, lettera d), della richiamata direttiva e la possibilità per gli Stati membri di prevedere deroghe e limitazioni alla portata degli obblighi e dei diritti previsti a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, della richiamata direttiva, anche con riguardo al diritto di accesso e di informazione dell'interessato. Laddove necessario, il presente regolamento dovrà integrare o precisare i principi della direttiva 1995/46/CE. **Laddove un argomento è disciplinato in modo completo del presente regolamento, le disposizioni del presente regolamento hanno la primazia rispetto alle**

disposizioni della direttiva 1995/46/CE.

Motivazione

La ragione d'essere del presente regolamento è la concezione di norme che disciplinino l'uso del SIS II. Queste norme devono essere quanto più complete possibile per aumentare la chiarezza del testo giuridico e garantirne la corretta applicazione.

Emendamento 7
Considerando 16

(16) Occorre che le autorità di controllo nazionali indipendenti monitorino la liceità del trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri e che il garante europeo della protezione dei dati controlli le attività di trattamento dei dati personali svolte dalla Commissione.

(16) Occorre che le autorità di controllo nazionali indipendenti monitorino la liceità del trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri e che il garante europeo della protezione dei dati controlli le attività di trattamento dei dati personali svolte dalla Commissione, ***tenendo in conto il compito limitato della Commissione per quanto riguarda gli stessi dati.***

Motivazione

I doveri e i poteri del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) riguardano il trattamento dei dati della Commissione. L'ampiezza e la portata di queste attività determinano quindi anche la grandezza e la portata del ruolo di tale garante.

Emendamento 8
Considerando 20

(20) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

soppresso

Motivazione

Cfr. motivazione degli emendamenti all'articolo 35.

Emendamento 9

Articolo 1, paragrafo 1

1. È istituito un sistema informatico, denominato sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (di seguito "SIS II"), affinché le autorità competenti degli Stati membri possano cooperare fra loro scambiandosi informazioni **per il controllo di persone e oggetti**.

1. È istituito un sistema informatico, denominato sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (di seguito "SIS II"), affinché le autorità competenti degli Stati membri possano cooperare fra loro scambiandosi informazioni **per le finalità stabilite dal presente regolamento**.

Motivazione

L'emendamento è volto a chiarire il testo: la formulazione proposta "il controllo di persone e oggetti" sembra troppo vaga e non riflette adeguatamente il contenuto del regolamento. Le finalità cui fa riferimento l'emendamento sono già specificate con precisione nella proposta della Commissione (cfr. ad esempio gli articoli 15, paragrafo 1, 17, paragrafo 1 e 18).

Emendamento 10 Articolo 1, paragrafo 2

2. Il SIS II **contribuisce a mantenere** un elevato livello di sicurezza **in uno spazio senza controlli alle frontiere interne degli Stati membri**.

2. **Scopo del SIS II, conformemente al presente regolamento, è preservare l'ordine pubblico e un elevato livello di sicurezza interna nei territori degli Stati membri e attuare le disposizioni del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea relative alla libera circolazione delle persone in tali territori utilizzando le informazioni comunicate attraverso il presente sistema.**

Motivazione

L'emendamento reintroduce parte dell'attuale articolo 93 della Convenzione di applicazione di Schengen. Il testo è stato scelto in quanto riflette in modo dettagliato lo scopo del SIS II.

Emendamento 11 Articolo 2, paragrafo 2

2. Il presente regolamento contempla anche disposizioni circa la struttura tecnica del SIS II, le competenze degli Stati membri e della Commissione e regole generali sul

2. Il presente regolamento contempla anche disposizioni **in particolare** circa la struttura tecnica del SIS II, le competenze degli Stati membri e della Commissione e regole

trattamento dei dati, i diritti degli interessati e la responsabilità.

generali sul trattamento dei dati, i diritti degli interessati e la responsabilità.

Motivazione

L'espressione "in particolare" è inserita per sottolineare che anche altri argomenti rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento.

Emendamento 12
Articolo 3, paragrafo 1, lettera a)

a) "segnalazione": un insieme di dati inseriti nel SIS II che permetta alle autorità competenti di identificare un individuo **o un oggetto** in vista di una linea di condotta specifica;

a) "segnalazione": un insieme di dati inseriti nel SIS II che permetta alle autorità competenti di identificare un individuo in vista di una linea di condotta specifica;

Motivazione

Il presente regolamento non riguarda oggetti.

Emendamento 13
Articolo 4 bis (nuovo)

Articolo 4 bis

Sede

Il principale sistema centrale d'informazione Schengen avrà sede a Strasburgo (Francia) mentre il suo sistema di back-up sarà a Sankt Johann in Pongau (Austria).

Motivazione

Il relatore ritiene che la questione della sede può essere disgiunta da quella relativa al responsabile della gestione operativa. Per quanto riguarda la sede la scelta più logica è dislocare il SIS II dove ha sede l'attuale sistema e fornire strumenti di back-up. La gestione operativa del SIS II in queste due sedi deve comunque essere di responsabilità della Commissione finché non sarà istituita un'agenzia comunitaria a tale fine. Cfr. anche gli emendamenti sulla gestione operativa.

Emendamento 14

Articolo 6

Ciascuno Stato membro è responsabile per l'esercizio e la manutenzione del rispettivo NS e del suo collegamento al SIS II.

Ciascuno Stato membro *istituisce ed è* responsabile per l'esercizio e la manutenzione del rispettivo NS e del suo collegamento al SIS II.

Motivazione

La proposta della Commissione potrebbe essere intesa come se la responsabilità degli Stati membri si limitasse all'esercizio e alla manutenzione. L'emendamento intende escludere qualsiasi ambiguità.

Emendamento 15 Articolo 7, Titolo

Ufficio nazionale SIS II e autorità SIRENE (Non riguarda la versione italiana)

Emendamento 16 Articolo 7, paragrafo 1

1. Ciascuno Stato membro designa un ufficio incaricato di garantire l'accesso delle autorità competenti al SIS II, a norma del presente regolamento.

1. Ciascuno Stato membro designa un ufficio **nazionale SIS II** incaricato **della responsabilità centrale del sistema nazionale e della responsabilità del buon funzionamento della sezione nazionale nonché** di garantire l'accesso delle autorità competenti al SIS II, a norma del presente regolamento.

Motivazione

L'ufficio nazionale SIS II avrà responsabilità tecniche primarie e quindi avrà un profilo più tecnico delle autorità SIRENE. L'emendamento intende definire queste responsabilità tecniche in modo più dettagliato. Si aggiunge anche che questo ufficio deve avere la responsabilità centrale. Tale disposizione era prevista dall'articolo 108 SIS ma non inserita dalla Commissione nella presente proposta (cfr. anche ASC, pag. 14).

Emendamento 17 Articolo 7, paragrafo 2

2. Ciascuno Stato membro designa **le autorità** competenti per lo scambio di tutte

2. Ciascuno Stato membro designa **l'autorità competente** per lo scambio di

le informazioni supplementari (di seguito "autorità SIRENE"). **Dette autorità verificano** la qualità delle informazioni inserite nel SIS II. A questo scopo, **hanno** accesso ai dati elaborati nel sistema.

tutte le informazioni supplementari (di seguito "autorità SIRENE"). **Ciascuno Stato membro emana le sue segnalazioni attraverso questa autorità che deve inoltre garantire** la qualità delle informazioni inserite nel SIS II **e adottare le misure necessarie per assicurare l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento**. A questo scopo, **ha** accesso ai dati elaborati nel sistema.

Motivazione

Contrariamente ai compiti tecnici dell'ufficio nazionale del SIS II l'autorità SIRENE si occupa del contenuto del SIS II e ha quindi un "profilo di polizia". Le seguenti modifiche sono proposte al testo della Commissione:

- l'uso del singolare: per ciascuno Stato membro vi dovrebbe essere un'unica autorità SIRENE e non diverse;*
- spetta a tale autorità procedere alla diffusione delle segnalazioni;*
- visto il profilo e i compiti dell'autorità SIRENE sembra opportuno affidare ad essa anche la responsabilità di garantire l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento.*

Emendamento 18 Articolo 7, paragrafo 3

3. Gli Stati membri comunicano gli uni agli altri e alla Commissione l'ufficio di cui al paragrafo 1 e **le autorità** SIRENE di cui al paragrafo 2.

3. Gli Stati membri comunicano gli uni agli altri e alla Commissione l'ufficio di cui al paragrafo 1 e **l'autorità** SIRENE di cui al paragrafo 2. **La Commissione pubblica il relativo elenco assieme a quello cui si fa riferimento all'articolo 21, paragrafo 3.**

Motivazione

Per ragioni di trasparenza è preferibile che sia pubblicato anche l'elenco di tali autorità. Poiché la maggior parte di tali informazioni può attualmente essere reperita in rete, ciò non dovrebbe porre problemi particolari agli Stati membri.

Emendamento 19 Articolo 8, paragrafo 1

1. Gli Stati membri si scambiano tutte le informazioni supplementari attraverso le autorità SIRENE. Obiettivo di tale scambio

1. Gli Stati membri si scambiano tutte le informazioni supplementari attraverso le autorità SIRENE. Obiettivo di tale scambio

è permettere agli Stati membri di consultarsi o informarsi a vicenda quando introducono una segnalazione, in seguito a una segnalazione positiva o hit, quando è impossibile eseguire la condotta richiesta, con riguardo alla qualità dei dati SIS II e alla compatibilità delle segnalazioni e per l'esercizio del diritto di accesso.

è permettere agli Stati membri di consultarsi o informarsi a vicenda quando introducono una segnalazione, in seguito a una segnalazione positiva o hit ***onde consentire l'adozione dell'azione opportuna***, quando è impossibile eseguire la condotta richiesta, con riguardo alla qualità dei dati SIS II e alla compatibilità delle segnalazioni e per l'esercizio del diritto di accesso.

Motivazione

L'articolo fornisce una descrizione generale dei compiti dell'autorità SIRENE. La parte inserita dall'emendamento è tratta dall'articolo 92, paragrafo 4 del SIS in quanto sembra un chiarimento utile.

Emendamento 20

Articolo 8, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Le richieste di informazioni supplementari fatte da altri Stati membri riceveranno risposte dall'autorità SIRENE senza indugio, entro un termine massimo di 12 ore.

Motivazione

Il tempo di reazione può essere di notevole importanza per le persone interessate. Attualmente il manuale SIRENE prevede un tempo di reazione di 12 ore (cfr. parte 2.2.1 (a)). Cfr. anche motivazione dell'emendamento all'articolo 24, paragrafo 5.

Emendamento 21
Articolo 9, paragrafo 2

2. **Se rilevante**, gli Stati membri provvedono affinché i dati figuranti nella copia di dati della banca dati CS-CIS siano costantemente identici ai dati CS-SIS e con quelli concordino.

2. Gli Stati membri provvedono affinché i dati figuranti nella copia di dati della banca dati CS-CIS, **come previsto agli articoli 4, paragrafo 3, e 23, paragrafo 1, che riguardano le informazioni archiviate on-line**, siano costantemente identici ai dati CS-SIS e con quelli concordino.

Motivazione

L'unico caso in cui ciò sia rilevante è il caso delle copie. L'emendamento intende chiarirlo (cfr. anche ASC, pag. 14).

Emendamento 22
Articolo 9, paragrafo 3

2. **Se rilevante**, **gli** Stati membri provvedono affinché i dati figuranti nella copia di dati della banca dati CS-CIS siano costantemente identici ai dati CS-SIS e con quelli concordino.

2. **Gli** Stati membri provvedono affinché i dati figuranti nella copia di dati della banca dati CS-CIS, **come previsto agli articoli 4, paragrafo 3, e 23, paragrafo 1, che riguardano le informazioni archiviate on-line**, siano costantemente identici ai dati CS-SIS e con quelli concordino.

Motivazione

Poiché le copie sono usate soltanto per ragioni tecniche, non devono essere consentite ricerche diverse da quelle possibili a livello centrale (cfr. anche ASC, pag. 15). Il relatore ritiene altrettanto importante che una ricerca in copia produca lo stesso risultato di una ricerca nel sistema centrale di controllo. Ciò è ancora più rilevante in quanto non sono previste ricerche con dati biometrici.

Emendamento 23
Articolo 9, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Laddove Stati membri utilizzino copie di cui all'articolo 23, paragrafo 1 bis, provvedono affinché la consultazione della copia di dati CS-SIS possa essere effettuata soltanto con gli stessi criteri di ricerca seguiti per la ricerca sul CS-SIS.

Emendamento 24
Articolo 10, paragrafo 3 ter (nuovo)

3 ter. Gli Stati membri procedono ogni anno a un test di indicatori, con un elenco di casi (dati da verificare) e risultati o dati recuperati ottenuti attraverso il meccanismo di ricerca CS-SIS, che fungono poi come base per una comparazione tra i risultati ottenuti in ogni sistema nazionale;

Motivazione

Il testo servirà per dimostrare che una ricerca effettuata con la copia nazionale di ogni Stato membro produce gli stessi risultati di una ricerca effettuata direttamente nel CS-SIS.

Emendamento 25
Articolo 10, paragrafo 1, lettera a bis) (nuova)

a bis) dati fisicamente protetti, inclusi i piani di riserva per la protezione dell'infrastruttura delicata;

Motivazione

Questa è stata ritenuta un'importante salvaguardia per la gestione dei rischi potenziali connessi con l'infrastruttura del sistema e per garantire un livello ottimale di sicurezza per il SIS II.

Emendamento 26
Articolo 10, paragrafo 1, lettera c)

c) impedire qualunque forma non autorizzata di accesso, lettura, copia, modifica o ***cancellazione*** dei dati SIS II nelle trasmissioni fra gli NS e il SIS II (controllo ***della trasmissione***);

c) impedire qualunque forma non autorizzata di accesso, lettura, copia, modifica o ***soppressione*** dei dati SIS II ***durante le*** trasmissioni fra gli NS e il SIS II, ***in particolare mediante opportune tecniche di cifratura*** (controllo ***del trasporto***);

Motivazione

Le modifiche della formulazione sono ampiamente tratte dalla proposta VIS della Commissione che sembra molto più chiara su questo punto. Si aggiunge l'obbligo di cifratura.

Emendamento 27

Articolo 10, paragrafo 1, lettera d)

d) garantire la possibilità di verificare e stabilire a posteriori quali dati SIS II sono stati inseriti nel sistema, quando *e* da chi (controllo della registrazione dei dati);

d) garantire la possibilità di verificare e stabilire a posteriori quali dati SIS II sono stati inseriti nel sistema, quando, da chi *e a quale scopo* (controllo della registrazione dei dati);

Motivazione

È importante garantire che sia controllato anche lo scopo dell'elaborazione dei dati.

Emendamento 28

Articolo 10, paragrafo 1, lettera d bis) (nuova)

d bis) garantire la possibilità di accesso esclusivo al SIS II soltanto al personale debitamente autorizzato e titolare di un'identità individuale e unica di utente e di una password riservata;

Motivazione

Queste misure sono raccomandate dall'articolo 29 Gruppo di lavoro (Articolo 29 GL) (pag. 19) e sono volte ad aumentare la sicurezza del sistema.

Emendamento 29

Articolo 10, paragrafo 1, lettera d ter) (nuova)

d ter) garantire che tutte le autorità con il diritto di accesso al SIS II sviluppino un preciso profilo del personale autorizzato ad accedere al SIS II e mantengano un aggiornato elenco di detto personale, da mettere a disposizione delle autorità nazionali di controllo;

Motivazione

Sia il GEPD (pag. 21) che l'articolo 29 GL (pag. 19) sottolineano la necessità di creare precisi profili dell'utente e un elenco completo e aggiornato del personale abilitato, da tenere a disposizione delle autorità nazionali di controllo per verifiche.

Emendamento 30

Articolo 10, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Le misure cui si fa riferimento ai paragrafi 1 e 2 devono essere in conformità di uno standard di sicurezza dati IT da selezionare a norma dell'articolo 35.

Motivazione

Il presente strumento giuridico non può e non deve essere troppo dettagliato per quanto riguarda le misure di sicurezza. Alcuni emendamenti sono proposti in quanto sono ritenuti necessari miglioramenti. Nel contempo non vi è alcuna necessità di cercare di stabilire qui altre disposizioni di sicurezza in quanto questi aspetti sono disciplinati dai vigenti standard. Quindi il relatore ritiene che un livello basilare internazionale/europeo relativo alla sicurezza dei dati IT deve essere definito attraverso la procedura di comitatologia. Ciò presenterà il vantaggio della flessibilità di riferimento, ossia ogni volta che lo standard di base è aggiornato (a seguito di nuovi sviluppi) lo sarà anche il livello della sicurezza dei dati di cui all'articolo 10.

Emendamento 31

Articolo 11, paragrafo 1

1. Ogni Stato membro tiene un registro di tutti gli scambi di dati con il SIS II ***e della loro successiva elaborazione***, per monitorare la liceità del trattamento e garantire il corretto funzionamento degli NS, l'integrità e la sicurezza dei dati.

1. Ogni Stato membro tiene un registro di tutti ***gli accessi alle informazioni in archivio e degli*** scambi di dati con il SIS II, ***esclusivamente*** per monitorare la liceità del trattamento, ***provvedere al monitoraggio interno*** e garantire il corretto funzionamento degli NS, l'integrità e la sicurezza dei dati. ***Gli Stati membri che utilizzano copie di cui all'articolo 4, paragrafo 3 o all'articolo 23 devono tenere un registro di tutti i dati elaborati del SIS II nell'ambito di tali copie agli stessi fini.***

Motivazione

Per poter controllare in seguito chi ha consultato i dati e in quale momento è estremamente importante garantire la corretta applicazione del presente regolamento. Le aggiunte proposte sono volte a specificare in modo più dettagliato che cosa deve essere archiviato: a livello nazionale è importante archiviare l'accesso al SIS II. D'altronde archiviare l'ulteriore elaborazione dei dati cui si è avuto accesso sarebbe troppo oneroso. Deve essere specificato il permesso di utilizzare registri per effettuare una verifica interna. Infine tenere registri anche per quanto riguarda l'uso di copie è essenziale per garantire la liceità dell'elaborazione, per esempio per quanto riguarda i diritti di accesso.

Emendamento 32 Articolo 11, paragrafo 2

2. I registri riportano in particolare la data e l'ora della trasmissione, i dati utilizzati per la ricerca, **i** dati trasmessi, il nome dell'autorità competente e quello **del responsabile** del trattamento.

2. I registri riportano in particolare **la storia delle segnalazioni**, la data e l'ora della trasmissione, i dati utilizzati per la ricerca, **il riferimento ai** dati trasmessi, il nome dell'autorità competente e quello **della persona che si occupa del** trattamento.

Motivazione

Per garantire un uso ottimale dei registri dovranno essere mantenuti non soltanto i registri operativi (messaggi inviati, accessi, segnalazioni) ma anche i registri storici (contenti informazioni relative alla creazione, alla revisione e alla soppressione di segnalazioni).

Emendamento 33 Articolo 11, paragrafo 3

3. Il registro è protetto con mezzi adeguati contro l'accesso non autorizzato; **trascorso un anno viene cancellato, salvo che non** sia utile per procedure di controllo in corso.

3. Il registro è protetto con mezzi adeguati contro l'accesso non autorizzato; **trascorsi 1-3 anni a decorrere dalla data della corrispondente segnalazione. I registri che includono la storia delle segnalazioni devono essere cancellati dopo un periodo di 1-3 anni a decorrere dalla data della corrispondente segnalazione. I registri possono essere tenuti per più tempo qualora ciò** sia utile per procedure di controllo in corso.

Motivazione

Un periodo di conservazione di un anno per i registri è molto breve. Un periodo più lungo consentirebbe controlli per un periodo più lungo se i dati venissero consultati illegalmente. Si propone quindi di consentire agli Stati membri di tenere i registri fino a tre anni, il che è attualmente la norma nel SIS. Nel contempo è importante stabilire esattamente l'inizio di tale periodo. Alcune di queste disposizioni sono riprese dall'articolo 14 che tratta di registri a livello centrale.

Emendamento 34 Articolo 11, paragrafo 4

4. Le autorità competenti degli Stati membri, ***in particolare quelle*** incaricate di controllare il trattamento dei dati nel SIS II, hanno il diritto di accedere ai registri per monitorare la liceità del trattamento e garantire il corretto funzionamento del sistema, l'integrità e la sicurezza dei dati. Ogni Stato membro trasmette senza indugio alla Commissione gli esiti del controllo perché siano integrati, all'occorrenza, nelle relazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3.

4. Le autorità competenti degli Stati membri, incaricate di controllare il trattamento dei dati nel SIS II, ***compreso il monitoraggio interno effettuato dal superiore gerarchico del responsabile del trattamento dei dati o in caso di procedimento giudiziario***, hanno il diritto di accedere ai registri per monitorare la liceità del trattamento e garantire il corretto funzionamento del sistema, l'integrità e la sicurezza dei dati. Ogni Stato membro trasmette senza indugio alla Commissione gli esiti del controllo perché siano integrati, all'occorrenza, nelle relazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3.

Motivazione

Invece di utilizzare i termini "in particolare quelle" che non consente di precisare che si potrebbe trattare di altre autorità, è preferibile identificare esattamente quali siano le altre possibilità di supervisione.

Emendamento 35 Articolo 11 bis (nuovo)

Articolo 11 bis

Monitoraggio interno

Ogni autorità con diritto di accesso al SIS II deve avere un servizio di monitoraggio interno con il compito di garantire il pieno rispetto del presente regolamento e che riferisce direttamente ai responsabili

superiori. Ogni autorità deve inviare una relazione periodica all'autorità di controllo nazionale cooperando con la stessa.

Motivazione

Nonostante la Commissione proponga all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a) di definire procedure di monitoraggio interno ciò non viene ulteriormente specificato. L'emendamento cerca di colmare questa lacuna.

Emendamento 36
Articolo 11 ter (nuovo)

Articolo 11 ter

Formazione del personale

Prima di autorizzare l'elaborazione dei dati archiviati nel SIS II, il personale delle autorità con diritto di accesso al SIS II deve ricevere un'adeguata formazione sulle norme relative alla sicurezza e alla protezione dei dati nonché sui reati e sulle sanzioni di cui all'articolo 33.

Motivazione

Il relatore ritiene importante affermare esplicitamente che tutto il personale deve sottoporsi a un tirocinio completo per quanto riguarda la sicurezza e la riservatezza dei dati e che deve essere consapevole dei reati e delle sanzioni cui si fa riferimento all'articolo 33.

Emendamento 37
Articolo 11 quater (nuovo)

Articolo 11 quater

Informazione al pubblico

Gli Stati membri devono, di concerto con la rispettiva autorità nazionale di protezione delle informazioni, contemplare e mettere in atto una politica di informazione del pubblico in generale sul SIS II.

Motivazione

Attualmente si rileva una mancanza di informazione del pubblico sul SIS. Per tale ragione persistono molti timori oscuri ed esagerati. Il lancio di SIS II deve essere un'occasione per informare adeguatamente il pubblico sul sistema.

Emendamento 38 Articolo 12, paragrafo 1

1. La Commissione è responsabile della gestione operativa del SIS II.

1. La Commissione è responsabile della gestione operativa del SIS II ***fino all'entrata in vigore del regolamento (CE) n. XX/XXXX sulla creazione di un'Agenzia europea per la gestione operativa su vasta scala di sistemi IT.***

Motivazione

Il relatore ritiene che in futuro un'agenzia comunitaria debba essere responsabile della gestione dell'intera gamma di sistemi IT istituita per la creazione di una zona di libertà, sicurezza e giustizia (ad esempio comprendente anche Eurodac, attualmente gestita da Commissione e VIS). Uno dei principali elementi da considerare sono le possibili sinergie tra SIS II e altri sistemi per effettuare un controllo di persone o oggetti. Una tale agenzia dovrebbe essere istituita quanto prima (seguendo la procedura di codecisione) e finanziata dal bilancio UE. Il GEPD deve avere gli stessi poteri per controllare sia l'agenzia sia la Commissione. Tutte le altre opzioni sono impraticabili (continuare con la gestione della Commissione) o inaccettabili per mancanza di controllo democratico (per esempio gestione di Europol, di specifici Stati membri o di un'agenzia intergovernativa). Un'agenzia FRONTEX sarebbe altrettanto problematica in quanto tale compito modificherebbe il suo carattere di organo che garantisce la cooperazione operativa fra Stati membri e infine visto il suo mandato, avrebbe un interesse nel guadagnare accesso al sistema in violazione del principio di controllo della separazione dei compiti.

Emendamento 39 Articolo 12, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. La Commissione può delegare la gestione corrente, nonché i compiti di esecuzione del bilancio, a un organo nazionale del settore pubblico conforme ai seguenti criteri di selezione:

a) deve dimostrare di possedere una comprovata capacità per gestire un sistema informativo su larga scala

comparabile al sistema di informazione Schengen II;

b) deve disporre di conoscenze specializzate in materia di funzionamento e requisiti di sicurezza di un sistema informativo comparabile al SIS II;

c) deve disporre di personale sufficiente, con abilitazioni professionali e linguistiche adeguate per operare in un ambiente di cooperazione internazionale;

d) deve disporre di un'infrastruttura adeguata, specialmente per quanto riguarda le attrezzature nel settore delle TIC e dei mezzi d'informazione;

e) deve operare in un contesto amministrativo che gli permetta di svolgere le sue funzioni in modo adeguato ed evitare ogni conflitto d'interessi.

Motivazione

Occorre assicurare che nel corso del periodo transitorio il sistema possa continuare a funzionare senza anomalie in termini di efficienza o di risultati.

Emendamento 40

Articolo 12, paragrafo 1 ter (nuovo)

1 ter. Ove nel corso del periodo transitorio la Commissione deleghi parte delle sue responsabilità, essa deve accertare se tale delega di competenze rispetti pienamente i limiti fissati dal sistema istituzionale definito dal trattato. In particolare deve assicurare che tale delega di competenze non abbia ripercussioni negative attinenti a qualsivoglia meccanismo di controllo efficace, istituito a norma della legislazione comunitaria, quali la Corte di giustizia, la Corte dei conti o il Garante europeo della protezione dei dati. Quest'ultimo organo ha, in ogni caso, il diritto e la possibilità di svolgere integralmente le sue funzioni, segnatamente la possibilità di eseguire

ispezioni in loco o di esercitare, se del caso, ogni altra competenza che gli è attribuita a norma dell'articolo 47 del regolamento (CE) n. 45/2001. Prima di procedere a un'eventuale delega di competenze e successivamente a intervalli regolari la Commissione deve informare il Parlamento europeo in merito alle condizioni della delega di sue competenze, all'ambito esatto di detta delega e agli organismi cui sono state delegate le funzioni.

Motivazione

Occorre assicurare che un'eventuale delega di competenze non abbia ripercussioni negative in termini di efficacia del controllo..

Emendamento 41

Articolo 12, paragrafo 1 quater (nuovo)

1 quater. La Commissione deve garantire che per il SIS II sia utilizzata sempre la migliore tecnologia disponibile, fatta salva l'analisi dei costi/benefici.

Motivazione

Il SIS svolgerà un importante ruolo quale modello per altre basi di dati private e pubbliche che utilizzano parametri biometrici. È quindi di interesse strategico garantire che si tratti di un modello adeguato. L'emendamento chiarisce anche che la gestione operativa comprenderà anche l'aggiornamento costante del sistema.

Emendamento 42
Articolo 14, paragrafo 1

1. Tutte le operazioni di trattamento nell'ambito del SIS II sono registrate per monitorare la liceità del trattamento e garantire il corretto funzionamento del sistema, l'integrità e la sicurezza dei dati.

1. Tutte le operazioni di trattamento nell'ambito del SIS II sono registrate per monitorare la liceità del trattamento **e il monitoraggio interno** e per garantire il corretto funzionamento del sistema, l'integrità e la sicurezza dei dati.

Motivazione

Cfr. motivazione per l'emendamento all'articolo 11, paragrafo 1.

Emendamento 43
Articolo 14, paragrafo 2

2. I registri riportano in particolare la data e l'ora dell'operazione, i dati elaborati e l'identità dell'autorità competente.

2. I registri riportano in particolare **la storia delle segnalazioni**, la data e l'ora dell'operazione, i dati elaborati e l'identità dell'autorità competente.

Motivazione

Cfr. motivazione per l'emendamento all'articolo 11, paragrafo 2.

Emendamento 44
Articolo 14, paragrafo 3

3. Il registro è protetto con mezzi adeguati contro l'accesso non autorizzato; trascorso **un anno dalla cancellazione della segnalazione cui è correlato**, viene cancellato anch'esso, salvo che **non** sia utile per procedure di controllo in corso.

3. Il registro è protetto con mezzi adeguati contro l'accesso non autorizzato; **trascorsi 1-3 anni a decorrere dalla data della corrispondente segnalazione** viene cancellato anch'esso. **I registri che comprendono la storia delle segnalazioni devono essere cancellati dopo 1-3 anni a decorrere dalla data della corrispondente segnalazione. I registri possono essere tenuti per un periodo più lungo qualora** sia utile per procedure di controllo in corso.

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 11, paragrafo 3.

Emendamento 45
Articolo 14, paragrafo 4, comma 1

4. Le autorità nazionali competenti, **in particolare quelle** incaricate di controllare il trattamento dei dati nel SIS II, hanno il diritto di accedere ai registri soltanto per monitorare la liceità del trattamento e garantire il corretto funzionamento del sistema, l'integrità e la sicurezza dei dati.

4. Le autorità nazionali competenti incaricate di controllare il trattamento dei dati nel SIS II, **compreso il monitoraggio interno effettuato dal superiore gerarchico del responsabile del trattamento dei dati o in caso di procedimento giudiziario**, hanno il diritto di accedere ai registri soltanto per monitorare la liceità del trattamento e garantire il corretto funzionamento del sistema, l'integrità e la sicurezza dei dati.

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 11, paragrafo 4.

Emendamento 46
Articolo 14, paragrafo 5

5. La Commissione ha il diritto di accedere ai registri soltanto per garantire il corretto funzionamento del sistema, l'integrità e la sicurezza dei dati.

5. La Commissione ha il diritto di accedere ai registri soltanto per garantire **la legittima elaborazione**, il corretto funzionamento del sistema, l'integrità e la sicurezza dei dati.

Motivazione

La Commissione deve avere accesso ai registri a livello centrale nel suo ruolo di "guardiana dei trattati" e non nel suo ruolo di "gestore operativo". L'aggiunta proposta garantisce che non vi siano dubbi su ciò che la Commissione può fare qualora i registri indichino alcune discrepanze, per esempio come è successo per Eurodac (dove le statistiche indicavano un elevatissimo numero di ricerche speciali ingiustificate e la Commissione non era sicura degli eventuali passi da compiere).

Emendamento 47
Articolo 14, paragrafo 6

6. Il garante europeo della protezione dei dati ha il diritto di accedere ai registri soltanto per monitorare la liceità delle attività di trattamento dei dati personali svolte dalla Commissione, *e* la sicurezza dei dati.

6. Il garante europeo della protezione dei dati ha il diritto di accedere ai registri soltanto per monitorare la liceità delle attività di trattamento dei dati personali svolte dalla Commissione, la sicurezza dei dati *e l'integrità dei dati*.

Motivazione

L'aggiunta è proposta dal Garante europeo della protezione dei dati; (pag. 21 del suo parere) per consentirgli di monitorare la liceità delle operazioni di elaborazione dati.

Emendamento 48
Articolo 14 bis (nuovo)

Articolo 14 bis

Campagna d'informazione

Mentre viene reso operativo il SIS II, la Commissione lancia una campagna d'informazione per il pubblico circa gli obiettivi perseguiti, i dati archiviati e le autorità con accesso al SIS II, nonché i diritti dei singoli. Tali campagne sono effettuate periodicamente.

Motivazione

Cfr. motivazione al nuovo articolo 11 quater. Un modello da seguire potrebbe essere la campagna d'informazione su "Diritti dei passeggeri aerei" con i relativi manifesti negli aeroporti (cfr. anche http://europa.eu.int/comm/transport/air/rights/info_en.htm).

Emendamento 49
Articolo 15, paragrafo 1, alinea

1. Gli Stati membri *segnalano i* cittadini di paesi terzi ai fini della non ammissione nel territorio degli Stati membri *in forza di una decisione delle autorità amministrative o giudiziarie competenti che stabilisce i termini del periodo di non*

1. Gli Stati membri *emettono una segnalazione relativa a* cittadini di paesi terzi ai fini della non ammissione *o della presenza* nel territorio degli Stati membri *se un'autorità amministrativa o giudiziaria competente dello Stato membro ha adottato la decisione di*

ammissione, nelle seguenti circostanze:

segnalazione nazionale, conformemente alle norme previste dalla legislazione nazionale.

Motivazione

L'emendamento reintroduce parte del vigente articolo 96, paragrafo 1 SIS per garantire un livello di sicurezza equivalente a quello odierno. In aggiunta il relatore ritiene che esista un'armonizzazione relativa alle segnalazioni del SIS II che dovranno avere sempre come base una segnalazione nazionale. Tuttavia non risulta per ora opportuno armonizzare le segnalazioni nazionali. Si aggiungono anche i termini "o della presenza" in modo da chiarire la circostanza che un cittadino di un paese terzo potrà essere oggetto di controllo all'interno del territorio dello Stato membro al fine di accertare se si trovi in situazione legale nel territorio oppure prima del rilascio di un permesso di soggiorno.

Emendamento 50

Articolo 15, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Le segnalazioni nazionali possono essere inserite nel SIS II se la relativa decisione si basi sulle seguenti circostanze:

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento precedente.

Emendamento 51

Articolo 15, paragrafo 1, lettera a), alinea

a) qualora la presenza del cittadino di paesi terzi nel territorio di uno Stato membro costituisca, ***secondo la valutazione fatta di quella persona***, una minaccia grave per l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica di qualunque Stato membro, in particolare se:

a) qualora la presenza del cittadino di paesi terzi nel territorio di uno Stato membro costituisca una minaccia grave per l'ordine pubblico e la sicurezza ***interna*** di qualunque Stato membro, in particolare se:

Emendamento 52

Articolo 15, paragrafo 1, lettera a), punto i)

i) il cittadino di paesi terzi è stato condannato a una pena privativa della libertà di almeno un anno per uno dei reati

i) il cittadino di paesi terzi è stato condannato ***in uno Stato membro*** a una pena privativa della libertà di almeno un

di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2002/584/GAI del Consiglio relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri;

anno per uno dei reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2002/584/GAI del Consiglio relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri; *oppure*

Emendamento 53

Articolo 15, paragrafo 1, lettera a), punto ii)

ii) il cittadino di paesi terzi è destinatario di un provvedimento restrittivo deciso a norma dell'articolo 15 del trattato UE, diretto a impedirne l'ingresso o il transito nel territorio degli Stati membri;

ii) il cittadino di paesi terzi è destinatario di un provvedimento restrittivo deciso a norma dell'articolo 15 del trattato UE, diretto a impedirne l'ingresso o il transito nel territorio degli Stati membri *ivi compreso un divieto di transito emesso dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;*

Emendamento 54

Articolo 15, paragrafo 1, lettera b)

b) qualora nei confronti del cittadino di paesi terzi *sia disposto un divieto di reingresso in applicazione di una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento adottati da norma della direttiva 2005/XX/CE [sul rimpatrio].*

b) qualora nei confronti del cittadino di paesi terzi *siano disposte misure che comportano l'allontanamento o una decisione di rimpatrio che non sia stata annullata o sospesa, che possono essere integrate da un divieto di ingresso o, se del caso, da un divieto di residenza per non conformità ai regolamenti nazionali sull'ingresso o sulla residenza di cittadini di paesi terzi.*

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 15, paragrafo 1.

Emendamento 55

Articolo 15, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Tali decisioni possono essere adottate soltanto in base alla valutazione fatta di quella persona, che deve essere documentata.

Motivazione

Si introduce un paragrafo specifico sull'obbligo di fare la valutazione individuale, come era già previsto nella proposta della Commissione ("secondo la valutazione fatta di quella persona"), benché posta verso la fine per maggiore chiarezza.

Emendamento 56

Articolo 15, paragrafo 1 ter (nuovo)

1 ter. Le segnalazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), punto ii,) devono essere inserite dallo Stato membro che detiene la presidenza della commissione mista.

Motivazione

Per quanto riguarda le segnalazioni conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), punto ii), ossia sulla base di misure quali un divieto di transito emesso dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, deve essere definito quale Stato membro le inserisce a nome di tutti gli Stati membri.

Emendamento 57

Articolo 16, paragrafo 1, lettera f bis) (nuova)

f bis) se le persone interessate sono armate, violente o sono evase;

Motivazione

Tali dati sono attualmente inseriti nel SIS (Articolo 94, paragrafo 3, lettera g)) e sono previste nella decisione proposta. Devono quindi essere inserite anche qui in modo che un poliziotto che fa un controllo sia adeguatamente informato.

Emendamento 58

Articolo 16, paragrafo 1, lettera i), trattino 1

- una decisione giudiziaria o amministrativa fondata su esigenze d'ordine pubblico o di sicurezza interna, eventualmente corredata della decisione di condanna o del provvedimento restrittivo

(Non riguarda la versione italiana)

adottati a norma dell'articolo 15 del trattato
UE, oppure

Emendamento 59
Articolo 16, paragrafo 1, lettera j)

j) connessioni con altre segnalazioni già
elaborate nel SIS II.

j) connessioni con altre segnalazioni già
elaborate nel SIS II **a norma dell'articolo
26.**

Motivazione

Riferimento aggiunto a fini di chiarificazione.

Emendamento 60
Articolo 16, paragrafo 2 bis (nuovo)

**2 bis. Non sono autorizzate altre
informazioni, in particolare i dati elencati
all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva
95/46/CE.**

Motivazione

La disposizione esclude il trattamento dei dati sensibili. Una disposizione in tal senso è già contenuta all'articolo 94, paragrafo 3, della Convenzione di applicazione di Schengen (CAS). Mentre la CAS si riferisce alla Convenzione del Consiglio d'Europa del 1981, l'emendamento utilizza come riferimento il corrispondente strumento giuridico comunitario. L'aggiunta è importante, in particolare, perché le categorie di dati contengono concetti tanto ampi come i "segni fisici particolari, obiettivi e inalterabili".

Emendamento 61
Articolo 16, bis (nuovo)

Articolo 16 bis

**Norme specifiche in materia di fotografie
e di impronte digitali**

**1. A norma dell'articolo 16, paragrafo 1,
lettere d) ed e), le fotografie e le impronte
digitali possono essere utilizzate soltanto
nelle circostanze seguenti:**

a) a norma del paragrafo 1 le segnalazioni possono contenere fotografie e impronte digitali solo quando sia stato effettuato uno speciale controllo di qualità per accertare se esse rispondano a un criterio minimo di qualità dei dati, da stabilire a norma dell'articolo 35;

b) le fotografie e le impronte digitali possono essere utilizzate solo per confermare l'identificazione del cittadino di un paese terzo sulla base di una ricerca alfanumerica.

Motivazione

La proposta della Commissione non prevede disposizioni sulla fonte o sull'utilizzo di dati biometrici. Considerata la sensibilità dei dati biometrici, il relatore ritiene importante colmare questa lacuna.

Per quanto riguarda il suggerimento contenuto in a): la disposizione cerca di affrontare le preoccupazioni espresse dal GEPD (pag. 9 del suo parere) nonché dal GL articolo 29 (pag. 14) in merito alla provenienza dei dati biometrici.

Per quanto riguarda il suggerimento contenuto in b): è un suggerimento del GL articolo 29 (pag. 14). La Commissione stessa, in occasione della riunione LIBE del 23 novembre 2005, ha confermato inoltre che l'intento non è quello di effettuare consultazioni sulla base dei dati biometrici e ha individuato la procedura descritta nell'emendamento con quella che sarà utilizzata. L'approccio è delineato altresì nella comunicazione della Commissione sull'interoperabilità (COM(2005)0597, pag. 7). Vedasi anche le conclusioni della Presidenza del Consiglio (8605) del giugno 2004.

Emendamento 62 Articolo 16 ter (nuovo)

Articolo 16 ter

Dati minimi per effettuare una segnalazione

Una segnalazione non può essere effettuata senza i dati di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera i).

Motivazione

Il riferimento alla decisione che dà origine alla segnalazione è indispensabile per il successivo utilizzo da parte di altre autorità. Se questa informazione viene automaticamente inclusa, esse possono stabilire più rapidamente le circostanze del caso e decidere sul corretto intervento da effettuare.

Emendamento 63
Articolo 17, paragrafo 1, lettera a)

a) autorità competenti per il controllo delle persone alle frontiere esterne degli Stati membri;

a) autorità competenti per il controllo delle persone alle frontiere esterne degli Stati membri, **quali notificate alla Commissione a norma dell'articolo 34, paragrafo 1, lettera d), del regolamento(CE) n. XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativo al codice comunitario per l'attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontaliero Schengen);**

Motivazione

Il riferimento al codice frontaliero Schengen consente di definire chiaramente le autorità responsabili.

Emendamento 64
Articolo 17, paragrafo 1, lettera b)

b) autorità competenti per il rilascio dei visti.

b) autorità competenti per il rilascio dei visti, **a norma delle istruzioni consolari comuni e del regolamento (CE) n. 415/2003.**

Motivazione

Il riferimento alle istruzioni consolari comuni e al regolamento in materia di rilascio dei visti alle frontiere consente di definire chiaramente le autorità responsabili.

Emendamento 65
Articolo 18, paragrafo 1

1. È dato accesso alle segnalazioni effettuate a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), alle autorità competenti per l'**attuazione della direttiva 2005/XX/CE affinché identifichino il cittadino** di paesi terzi **soggiornante** illegalmente nel territorio per eseguire una decisione di rimpatrio o un provvedimento di allontanamento.

1. È dato accesso alle segnalazioni effettuate a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), alle autorità competenti per **l'identificazione di cittadini** di paesi terzi **soggiornanti** illegalmente nel territorio per eseguire una decisione di rimpatrio o un provvedimento di allontanamento, **comprese le autorità di polizia e doganali responsabili per i controlli effettuati all'interno del territorio.**

Motivazione

Può presentarsi la situazione in cui il cittadino di un paese terzo, sul quale esiste una segnalazione nel SIS II a fini di non ammissione, si trovi comunque illegalmente nel territorio di uno Stato membro. La polizia dovrebbe avere la possibilità di utilizzare il SIS II per identificare tali persone.

Emendamento 66
Articolo 18, paragrafo 2

2. È dato accesso alle segnalazioni effettuate a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), alle autorità competenti per l'attuazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo¹, affinché determinino se un richiedente asilo abbia soggiornato illegalmente in un altro Stato membro.

soppresso

¹ GUL 50 del 25.2.2003, pag. 1.

Motivazione

Il regolamento n. 343/2003 (regolamento di Dublino) stabilisce i criteri necessari per determinare qual è lo Stato membro responsabile dell'esame di una richiesta di asilo. Fra tali

criteri figura il soggiorno illegale di cinque mesi in un altro Stato membro (articolo 10, paragrafo 2). Il fatto che una singola persona sia stata inserita a fini di non ammissione da parte di uno Stato membro specifico non ci dà indicazioni in merito al periodo di permanenza di detta persona in questo paese. L'accesso al SIS II non darebbe quindi all'autorità in materia di asilo le informazioni di cui necessita. Sarebbero necessari vari altri passi. Inoltre, il criterio dell'articolo 10, paragrafo 2, è un criterio utilizzato solo se ne sono applicabili vari altri (vincoli di parentela, visti, ecc.). Per tutti questi motivi, non risulta a questo fine giustificato dare accesso alle autorità in materia di asilo.

Emendamento 67
Articolo 18 bis (nuovo)

Articolo 18 bis

Limiti di accesso

Gli utenti possono consultare solo i dati che siano necessari per l'esercizio delle loro funzioni.

Emendamento 68
Articolo 20, paragrafo 2

2. Le segnalazioni di persone che hanno acquisito la cittadinanza di uno Stato membro sono cancellate non appena lo Stato membro della segnalazione viene a conoscenza di tale acquisizione.

2. Le segnalazioni, ***a fini di non ammissione***, di persone che hanno acquisito la cittadinanza di uno Stato membro sono cancellate non appena lo Stato membro della segnalazione è ***informato a norma dell'articolo 24 o*** viene a conoscenza di tale acquisizione.

Motivazione

In base alla relazione dell'autorità di controllo comune (ACC) sul controllo dell'utilizzo delle segnalazioni ex articolo 96 nel SIS, "occorre applicare o ulteriormente misure per prevenire l'applicazione di segnalazioni ex articolo 96 ai cittadini dei paesi membri UE" (pag. 9 della relazione), ma non può essere loro rifiutato l'ingresso nel territorio degli Stati membri. Tali misure sono proposte negli emendamenti all'articolo 24. Il presente emendamento stabilisce il corrispondente riferimento.

Emendamento 69
Articolo 20, paragrafo 3

3. Le segnalazioni di cittadini di paesi terzi che diventano membri della famiglia di un cittadino dell'Unione o di altro beneficiario del diritto comunitario alla libera circolazione sono cancellate non appena lo Stato membro della segnalazione viene a conoscenza dell'acquisizione di tale nuovo status.

3. Le segnalazioni, **a fini di non ammissione**, di cittadini di paesi terzi che diventano membri della famiglia di un cittadino dell'Unione o di altro beneficiario del diritto comunitario alla libera circolazione sono cancellate non appena lo Stato membro della segnalazione è **informato a norma dell'articolo 24 o** viene a conoscenza dell'acquisizione di tale nuovo status.

Motivazione

Anche per quanto riguarda questa categorie di persone, occorrerebbe un meccanismo per garantire che i dati siano tenuti aggiornati.

Emendamento 70
Articolo 20, paragrafo 5

5. Le segnalazioni sono cancellate automaticamente allo scadere di **5 anni** dalla data in cui è assunta la decisione di cui all'articolo 15, paragrafo 1. Gli Stati membri che hanno inserito i dati nel SIS II possono decidere di conservarli nel sistema se **ricorrono** le condizioni di cui all'articolo 15.

5. Le segnalazioni sono cancellate automaticamente allo scadere di **3 anni** dalla data in cui è assunta la decisione di cui all'articolo 15, paragrafo 1. Gli Stati membri che hanno inserito i dati nel SIS II possono decidere, **previa singola valutazione**, di conservarli nel sistema **per altri 2 anni** se **continuano a ricorrere** le condizioni di cui all'articolo 15. **Qualora decida di mantenere una segnalazione nel sistema, lo Stato membro ne informa il CS-SIS. Qualora al termine dei 5 anni continuino a ricorrere le condizioni di cui all'articolo 15, lo Stato membro interessato effettua una nuova segnalazione.**

Motivazione

Anziché una verifica dopo tre anni come nell'attuale CAS, la Commissione propone un periodo di conservazione di cinque anni, con la possibilità di mantenerlo più a lungo se richiesto dagli Stati membri responsabili della segnalazione. La Commissione non avanza alcuna giustificazione per questo termine di cinque anni (cfr. inoltre GEPD, pag. 15). Il relatore propone un termine di tre anni, che possono essere prorogati a un massimo di cinque

anni. La disposizione va letta in combinato con l'articolo 24, paragrafo 7 in materia di riesami.

Emendamento 71
Articolo 21, paragrafo 1

1. Possono trattare i dati inseriti nel SIS II a norma del presente regolamento soltanto le autorità nazionali competenti e per le finalità definite dagli Stati membri conformemente al presente regolamento.

1. Possono trattare i dati inseriti nel SIS II a norma del presente regolamento soltanto le autorità nazionali competenti e per le finalità definite dagli Stati membri conformemente al presente regolamento. ***Qualsiasi utilizzazione dei dati non conforme al presente regolamento sarà considerata una sua violazione e uno sviamento di finalità alla luce del diritto nazionale dello Stato membro.***

Motivazione

L'ultima parte della disposizione è prevista dall'attuale CAS (articolo 102, paragrafo 5), ma non è stata inserita dalla Commissione nella presente proposta. E' importante però mantenerla.

Emendamento 72
Articolo 21, paragrafo 2

2. L'accesso ai dati del SIS II è autorizzato esclusivamente nei limiti delle competenze delle autorità nazionali e riservato al personale debitamente autorizzato.

2. L'accesso ai dati del SIS II è autorizzato esclusivamente nei limiti delle competenze delle autorità nazionali e riservato al personale debitamente autorizzato. ***Tale personale può accedere solo ai dati che siano necessari per l'esercizio delle proprie funzioni, in conformità con il presente regolamento. Le autorità nazionali tengono un elenco aggiornato delle persone che hanno diritto di accedere al SIS II.***

Motivazione

La prima parte dell'emendamento è mutuata dalla proposta VIS (COM(2004)0835; cfr. articolo 4) della Commissione e costituisce un utile supplemento. La seconda parte è raccomandata dal GEPD (cfr. pag. 11 del suo parere).

Emendamento 73
Articolo 21, paragrafo 3

3. Ogni Stato membro conserva e trasmette alla Commissione un elenco aggiornato delle autorità nazionali abilitate a trattare i dati SIS II. L'elenco specifica, per singola autorità, quale categoria di dati è abilitata a trattare, per quali finalità e chi deve essere considerato il responsabile del trattamento, quindi la Commissione lo trasmette al garante europeo della protezione dei dati. La Commissione provvede alla pubblicazione annuale dell'elenco nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

3. Ogni Stato membro conserva e trasmette alla Commissione un elenco aggiornato delle autorità nazionali abilitate a trattare i dati SIS II **e qualsiasi sua modifica**. L'elenco specifica, per singola autorità, quale categoria di dati è abilitata a trattare, per quali finalità e chi deve essere considerato il responsabile del trattamento, quindi la Commissione lo trasmette al garante europeo della protezione dei dati. La Commissione provvede alla pubblicazione annuale dell'elenco nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. **Essa tiene inoltre una versione elettronica costantemente aggiornata dell'elenco sul proprio sito web.**

Motivazione

Quanto alla prima parte dell'emendamento: è importante che gli Stati membri trasmettano un "elenco aggiornato", ma anche che essi indichino eventuali modifiche venutesi a creare. Quanto alla seconda parte dell'emendamento: per una questione di trasparenza e controllo, è importante garantire che non solo possa essere consultato l'elenco pubblicato annualmente, ma anche che questo sia aggiornato in ogni momento. La semplice pubblicazione di un elenco sul suo sito web non dovrebbe costituire un onere eccessivo per la Commissione.

Emendamento 74
Articolo 23, paragrafo 1

1. Salvo per la copia dei dati del CS-SIS di cui all'articolo 4, paragrafo 3, i dati elaborati nel SIS II possono essere duplicati soltanto per fini tecnici e se tale copia è necessaria affinché le autorità nazionali competenti accedano ai dati conformemente al presente regolamento.

1. Salvo per la copia dei dati del CS-SIS di cui all'articolo 4, paragrafo 3, i dati elaborati nel SIS II possono essere duplicati soltanto per fini tecnici e se tale copia è necessaria affinché le autorità nazionali competenti accedano ai dati conformemente al presente regolamento **e purché tutte le disposizioni del presente regolamento si applichino anche per quanto riguarda tali copie.**

Motivazione

In base all'articolo 4, paragrafo 3, gli Stati membri sono autorizzati a detenere una copia

nazionale dei dati come sistema di appoggio. I dati contenuti in questa copia nazionale dovranno essere aggiornati dal sistema centrale. Se alcuni Stati membri avranno bisogno di più di una copia nazionale, si rende necessario contemplare tale possibilità solo purché esse siano costantemente on line, e cioè che il loro contenuto sia sempre identico a quello presente nel sistema centrale. Altra condizione è che vi si applichino analogamente le altre disposizioni del presente regolamento.

Emendamento 75
Articolo 23, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Le copie per fini tecnici di cui al paragrafo 1, che portano all'archiviazione di dati off-line non potranno più essere effettuate un anno dopo l'inizio delle operazioni del sistema d'informazione visti. Fino a tale data, gli Stati membri tengono un inventario aggiornato di queste copie, lo mettono a disposizione dei garanti nazionali della protezione dei dati e assicurano che tutte le disposizioni del presente regolamento siano applicate anche per quanto riguarda tali copie.

Motivazione

Le copie che non sono costantemente on-line, come i CD, devono essere gradualmente eliminate. Attualmente esse sono utilizzate principalmente dai consolati nei paesi terzi. Con l'avvio delle operazioni del VIS, tutti questi consolati dovranno essere dotati però di un'adeguata infrastruttura informatica. Non sarà più quindi necessario utilizzare CD, che sollevano numerose questioni di sicurezza (possono essere rubati; vengono utilizzati dati non aggiornati al momento del rilascio dei visti, ecc.). Nel frattempo, occorre definire garanzie per il loro uso (cfr. anche ACC, pag. 13).

Emendamento 76
Articolo 24, paragrafo 1

1. Lo Stato membro che inserisce dati nel SIS II è responsabile della liceità del trattamento, dell'esattezza dei dati e della loro attualità.

1. Lo Stato membro che inserisce dati nel SIS II è responsabile della liceità del trattamento, dell'esattezza dei dati e della loro attualità. ***A tal fine, le autorità responsabili per le segnalazioni effettuate per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi a fini di non ammissione dovranno mettere a punto procedure formali e***

scritte.

Motivazione

In una ispezione sulle segnalazioni ex articolo 96, l'ACC ha esaminato se esista una descrizione formale della procedura da seguire per il trattamento di questi dati nel SIS e garantire che i dati siano accurati, aggiornati e legittimi. I risultati hanno evidenziato che in vari casi queste procedure non esistono. L'ACC ha raccomandato quindi la messa a punto di tali procedure (relazione ACC sulle segnalazioni ex articolo 96, pagg. 6 e 9).

Emendamento 77

Articolo 24, paragrafo 3

3. Se uno Stato membro che non ha inserito i dati è in possesso di indizi in base ai quali detti dati contengono errori o sono stati oggetto di trattamento illecito, avverte quanto prima, **e se possibile** entro 10 giorni dacché ha rilevato gli indizi, lo Stato membro che ha inserito i dati mediante lo scambio di informazioni supplementari. Lo Stato membro che ha introdotto i dati li verifica e se necessario li modifica, li completa, li rettifica o li cancella. Le modalità precise di questo scambio di informazioni supplementari sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 3, e inserite nel manuale SIRENE.

3. Se uno Stato membro che non ha inserito i dati è in possesso di indizi in base ai quali detti dati contengono errori o sono stati oggetto di trattamento illecito, avverte quanto prima, entro 10 giorni dacché ha rilevato gli indizi, lo Stato membro che ha inserito i dati mediante lo scambio di informazioni supplementari. Lo Stato membro che ha introdotto i dati li verifica e se necessario li modifica, li completa, li rettifica o li cancella. Le modalità precise di questo scambio di informazioni supplementari sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 3, e inserite nel manuale SIRENE.

Motivazione

E' molto importante per l'efficace funzionamento del SIS II che i dati siano accurati e legittimamente trattati. Gli Stati membri dovrebbero quindi ovviare rapidamente ai problemi. L'espressione "se possibile" potrebbe ostacolarlo. Dieci giorni sono un periodo ragionevole che occorrerebbe rispettare.

Emendamento 78

Articolo 24, paragrafo 4

4. Se entro due mesi gli Stati membri non giungono a un accordo sulla correzione dei dati, **uno di** essi **può** sottoporre il caso al garante europeo della protezione dei dati

4. Se entro due mesi gli Stati membri non giungono a un accordo sulla correzione dei dati, essi **sottoporranno** il caso al garante europeo della protezione dei dati che

che agisce in qualità di mediatore.

agisce in qualità di mediatore,
congiuntamente alle autorità nazionali di controllo interessate.

Motivazione

Quanto alla prima parte dell'emendamento: in base all'attuale Convenzione di applicazione di Schengen, è obbligatorio sottoporre tali problemi all'ACC. Come scrive quest'ultima: "Considerati gli interessi in causa per quanto riguarda tali dati, dovrà esistere l'obbligo di sottoporre al garante qualsiasi controversia in relazione alla qualità di tali dati." (pag. 17 del suo parere).

Quanto alla seconda parte: poiché il GEPD e le autorità nazionali di controllo dovrebbero avere la "responsabilità comune" di controllare il SIS II (cfr. articolo 31 ter proposto), essi dovrebbero altresì trattare questi conflitti congiuntamente.

Emendamento 79

Articolo 24, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. Ogni Stato membro, attraverso lo scambio di informazioni supplementari, informa immediatamente lo Stato membro responsabile qualora la persona segnalata nel SIS II a norma dell'articolo 15 abbia acquisito la sua cittadinanza o, per vincoli familiari, venga a beneficiare del diritto comunitario alla libera circolazione.

Motivazione

In base alla relazione dell'ACC sul controllo dell'utilizzo delle segnalazioni ex articolo 96 nel SIS "occorre applicare o ulteriormente misure per prevenire l'applicazione di segnalazioni ex articolo 96 ai cittadini dei paesi membri UE" (pag. 9 della relazione). L'emendamento è volto a garantire che le informazioni sulla modifica dello status di una persona siano trasmesse allo Stato membro che ha effettuato la segnalazione. Cfr. inoltre il parere dell'ACC, pag. 22.

Emendamento 80
Articolo 24, paragrafo 5

5. Gli Stati membri scambiano informazioni supplementari per mantenere accuratamente distinte, nel SIS II, segnalazioni di persone diverse aventi caratteristiche comuni. Le modalità *precise* di questo scambio di informazioni supplementari *sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 3, e inserite nel manuale SIRENE.*

5. Gli Stati membri scambiano informazioni supplementari per mantenere accuratamente distinte, nel SIS II, segnalazioni di persone diverse aventi caratteristiche comuni. ***Prima di effettuare una segnalazione, occorre applicare la seguente procedura per quanto riguarda le modalità di questo scambio di informazioni supplementari:***

a) qualora da una richiesta di segnalazione risulti registrata nel SIS una persona che possiede gli stessi criteri obbligatori di identità (nome, cognome, data di nascita), si dovrà, prima di convalidare tale segnalazione, effettuare una verifica;

b) l'autorità SIRENE si mette in relazione con il servizio richiedente allo scopo di verificare se si tratta della stessa persona;

c) se da tale verifica dovesse risultare che si tratta della stessa persona, l'autorità SIRENE applicherà la procedura per l'inserimento di segnalazioni molteplici definita al paragrafo 6. Qualora si stabilisca che si tratta di due persone diverse, l'autorità SIRENE convaliderà la domanda di segnalazione aggiungendo gli elementi necessari per evitare qualsiasi identificazione errata.

Motivazione

L'attuale proposta della Commissione abroga il regolamento 378/2004 (cfr. articolo 37 del presente regolamento) che prevede la modifica del manuale SIRENE tramite la procedura di comitatologia. Tutti i riferimenti al manuale SIRENE del presente regolamento contengono invece un riferimento trasversale al comitato di cui all'articolo 35. Il regolamento 378/2004 è quindi inserito de facto nel presente testo. Nel suo parere (P5_TA(2003)0391 e 0392, approvato il 23.9.2003) sulle iniziative greche che hanno portato all'adozione del regolamento 378/2004, il Parlamento ha chiesto che le parti sensibili del manuale SIRENE non fossero modificate attraverso la procedura di comitatologia, ma attraverso la procedura legislativa. Di conseguenza, vengono inserite nell'attuale testo giuridico varie parti dell'attuale manuale SIRENE.

Emendamento 81
Articolo 24, paragrafo 5 bis (nuovo)

5 bis. Gli Stati membri procedono a uno scambio di informazioni supplementari qualora una persona sostenga di non essere la persona oggetto della segnalazione. Se da tale verifica dovesse risultare che si tratta di due persone diverse, tale persona viene informata in merito alle disposizioni di cui all'articolo 25.

Motivazione

La proposta della Commissione non prevede alcuna disposizione nel caso in cui qualcuno sia sottoposto a controllo, ma sostenga di non essere la persona interessata (l'articolo 25 tratta i casi in cui sia noto l'abuso di un'identità; l'articolo 24, paragrafo 5, tratta le misure precedenti l'effettuazione di una segnalazione).

Emendamento 82
Articolo 24, paragrafo 7

7. Lo Stato membro che li ha immessi riesamina almeno **una volta l'anno** i dati conservati nel SIS II. Gli Stati membri possono fissare termini più brevi per tale riesame.

7. Lo Stato membro che li ha immessi riesamina almeno **ogni due anni** i dati conservati nel SIS II. Gli Stati membri possono fissare termini più brevi per tale riesame. **Gli Stati membri documentano i riesami, compresi i motivi per la conservazione e le statistiche sulla percentuale delle segnalazioni custodite e di quelle nuove, inserite a norma dell'articolo 20, paragrafo 5.**

Motivazione

*Quanto alla prima parte dell'emendamento: al fine di evitare un approccio eccessivamente burocratico, si propone di tenere un riesame ogni due anni. Il periodo di due anni costituirebbe un compromesso fra il periodo di un anno, proposto dalla Commissione, e quello di tre anni, attualmente previsto dall'articolo 112, paragrafo 1 della CAS.
Quanto alla seconda parte dell'emendamento: l'ACC ha evidenziato nel suo parere che in vari Stati membri il periodo di conservazione è "normalmente prorogato" (pag. 11 del parere). Tale approccio sembrerebbe in contraddizione con il principio che prevede la*

singola valutazione di ogni caso per verificare se la segnalazione debba rimanere nel sistema. L'ACC ha inoltre suggerito di aggiungere la condizione proposta in questa sede di documentare i riesami (pag. 12 del suo parere).

Emendamento 83
Articolo 26, paragrafo 3

3. Creare una connessione non incide sui diritti di accesso previsti nel presente regolamento. Le autorità che non hanno il diritto di accedere a certe categorie di segnalazioni non **accedono alle connessioni verso quelle categorie.**

3. Creare una connessione non incide sui diritti di accesso previsti nel presente regolamento. Le autorità che non hanno il diritto di accedere a certe categorie di segnalazioni non **hanno diritto a visualizzare la connessione alla segnalazione cui non hanno accesso.**

Emendamento 84
Articolo 26, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Tutte le connessioni avranno chiari requisiti operativi.

Emendamento 85
Articolo 26, paragrafo 4

4. Uno Stato membro **può adottare** necessarie disposizioni affinché **dal suo territorio nazionale** non sia possibile accedere a una connessione fra segnalazioni quando la reputi incompatibile con il proprio diritto o i propri obblighi internazionali.

4. Uno Stato membro **adotta le** necessarie disposizioni affinché **da parte delle sue autorità nazionali** non sia possibile accedere a una connessione fra segnalazioni **creata da un altro Stato membro** quando la reputi incompatibile con il proprio diritto o i propri obblighi internazionali.

Emendamento 86
Articolo 27, paragrafo 1

1. Gli Stati membri conservano una copia delle decisioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera i), a sostegno dello

1. Gli Stati membri conservano una copia delle decisioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera i), a sostegno dello

scambio di informazioni supplementari.

scambio di informazioni supplementari
presso le autorità SIRENE.

Motivazione

E' importante specificare dove debba essere custodita l'informazione.

Emendamento 87
Articolo 27, paragrafo 2

2. Le informazioni supplementari trasmesse da un altro Stato membro sono usate solo per lo scopo per il quale sono state trasmesse. Sono conservate negli schedari nazionali fintanto che la segnalazione cui si riferiscono è conservata nel SIS II. Gli Stati membri possono decidere di conservarle più a lungo *se necessario* agli scopi per i quali sono state trasmesse. Le informazioni supplementari sono in ogni caso cancellate al massimo un anno dopo che è stata *cancellata* dal SIS II la segnalazione cui si riferiscono.

2. Le informazioni supplementari trasmesse da un altro Stato membro sono usate solo per lo scopo per il quale sono state trasmesse. Sono conservate negli schedari nazionali fintanto che la segnalazione cui si riferiscono è conservata nel SIS II. Gli Stati membri possono decidere di conservarle più a lungo *solo per il tempo* necessario agli scopi per i quali sono state trasmesse. Le informazioni supplementari sono in ogni caso cancellate al massimo un anno dopo che è stata *eliminata* dal SIS II la segnalazione cui si riferiscono.

Motivazione

L'emendamento mira a chiarire che i dati possono essere custoditi solo per il tempo strettamente necessario per la realizzazione degli obiettivi.

Emendamento 88
Articolo 28, alinea

Alla persona i cui dati debbano essere elaborati nel SIS II ai fini della non ammissione sono fornite le seguenti informazioni:

Alla persona i cui dati debbano essere elaborati nel SIS II ai fini della non ammissione sono fornite le seguenti informazioni *per iscritto*:

Motivazione

Occorre specificare che le informazioni dovrebbero essere fornite per iscritto. Informazioni come ad esempio gli indirizzi non possono essere comunicate oralmente.

Emendamento 89
Articolo 28, lettera c bis) (nuova)

c bis) periodo di conservazione dei dati;

Motivazione

L'aggiunta è suggerita dal GEPD perché dovrà contribuire a garantire l'esistenza di un equo trattamento in relazione alla persona cui si riferiscono i dati (pag. 17 del suo parere).

Emendamento 90
Articolo 28, lettera e bis) (nuova)

***e bis) esistenza del diritto di cui
all'articolo 15, paragrafo 3;***

Motivazione

L'aggiunta è suggerita dal GEPD (pag. 17 del suo parere), nonché dal GL articolo 29 (pag. 16).

Emendamento 91
Articolo 28, lettera e ter) (nuova)

***e ter) esistenza del diritto ai mezzi di
ricorso di cui all'articolo 30;***

Motivazione

L'aggiunta è suggerita dal GEPD perché dovrà contribuire a garantire l'esistenza di un equo trattamento in relazione alla persona cui si riferiscono i dati (pag. 17 del suo parere).

Emendamento 92
Articolo 28, lettera e quater) (nuova)

***e quater) indirizzo del garante nazionale
della protezione dei dati.***

Motivazione

Aggiunta suggerita da GL articolo 29 (pag. 16 del suo parere).

Emendamento 93
Articolo 28, alinea unico bis (nuovo)

Le informazioni sono fornite:

- a) simultaneamente al divieto di riammissione in applicazione di una decisione di rimpatrio o di un ordine di allontanamento adottati in conformità con la direttiva 2005/XX/CE [sul rimpatrio] o con la pena di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), punto i); o*
- b) da qualsiasi autorità con diritto di accesso che entri in contatto con il cittadino di un paese terzo;*
- c) in ogni caso, alla frontiera in caso di non ammissione.*

Motivazione

Affinché il diritto all'informazione sia effettivo, dovrebbe essere possibile fornire le informazioni. L'emendamento mira a delineare quando sarebbe opportuno trasmettere le informazioni colmando così una lacuna della proposta della Commissione.

Emendamento 94
Articolo 29, paragrafo 3

3. I dati personali sono comunicati all'interessato quanto prima e comunque entro 60 giorni dalla data in cui è introdotta la domanda di accesso.

3. I dati personali sono comunicati all'interessato quanto prima e comunque entro 60 giorni dalla data in cui è introdotta la domanda di accesso. ***Se la legislazione nazionale prevede un termine più breve, sarà rispettato quest'ultimo.***

Motivazione

Vi è il rischio di contraddizioni fra i termini previsti dal presente regolamento e dalle procedure nazionali che sono ancora valide. L'emendamento mira a risolvere questo eventuale conflitto nell'interesse della persona (GEPD, pag. 17).

Emendamento 95
Articolo 29, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Ogniqualvolta una persona richieda dati ad essa pertinenti, l'autorità responsabile invia copia della richiesta al garante nazionale competente.

Motivazione

Occorre che i garanti nazionali della protezione dei dati siano informati in merito a tali richieste. Ciò permetterà loro di avere una visione globale delle richieste presentate.

Emendamento 96
Articolo 29, paragrafo 4

4. L'interessato è informato del seguito riservato all'esercizio dei suoi diritti di rettifica e cancellazione quanto prima e comunque entro **6 mesi** dalla data in cui ha presentato domanda di rettifica o cancellazione.

4. L'interessato è informato del seguito riservato all'esercizio dei suoi diritti di rettifica e cancellazione quanto prima e comunque entro **3 mesi** dalla data in cui ha presentato domanda di rettifica o cancellazione.

Motivazione

L'ACC evidenzia che, considerati gli interessi in gioco, un periodo di sei mesi è troppo lungo. Esso propone un termine di tre mesi. Cfr. ACC, pag. 18.

Emendamento 97
Articolo 30

Chiunque, **nel territorio di qualunque Stato membro**, può promuovere un'azione ovvero presentare denuncia dinanzi gli organi giurisdizionali di quello Stato membro, ove gli sia negato il diritto di accesso, rettifica o cancellazione di dati che lo riguardano o il diritto di informazione o di indennizzo relativamente a un trattamento di suoi dati personali contrario al presente regolamento.

Chiunque può promuovere un'azione ovvero presentare denuncia dinanzi gli organi giurisdizionali di quello Stato membro, ove gli sia negato il diritto di accesso, rettifica o cancellazione di dati che lo riguardano o il diritto di informazione o di indennizzo relativamente a un trattamento di suoi dati personali contrario al presente regolamento.

Qualora una azione o una denuncia siano presentati all'organo giurisdizionale di un altro Stato membro che non sia responsabile dell'inserimento di tale indicazione, tale Stato membro deve cooperare con lo Stato membro

responsabile dell'inserimento di tale segnalazione.

Gli Stati membri si impegnano reciprocamente ad eseguire le decisioni definitive prese dalle giurisdizioni di altri Stati membri.

Motivazione

Come evidenziato dal GEPD, questa limitazione territoriale non è giustificata e potrebbe rendere inefficace il diritto di ricorso in quanto gran parte delle persone interessate non si troverà sul territorio essendo state respinte alla frontiera (GEPD, pag. 18). Cfr. inoltre GL articolo 29, pag. 16, e ACC, pag. 19. L'aggiunta di altri due commi intende tener conto del testo sancito dall'articolo 111, paragrafo 2 della Convenzione di Schengen.

Emendamento 98
Articolo 31, titolo

Autorità **garanti della protezione dei dati**

Autorità **nazionali di controllo**

Emendamento 99
Articolo 31, paragrafo 1

1. Ogni Stato membro **dispone che le autorità designate a norma dell'articolo 28, paragrafo 1**, della direttiva 95/46/CE **controllino** autonomamente la liceità del trattamento dei dati personali SIS II sul **su**o territorio, e dello scambio e successivo trattamento di informazioni supplementari.

1. **L'autorità o le autorità designate in ogni Stato membro e dotate dei poteri di cui all'articolo 28** della direttiva 95/46/CE **controllano** autonomamente la liceità del trattamento dei dati personali SIS II sul **loro** territorio **e a partire da esso**, nonché dello scambio e successivo trattamento di informazioni supplementari.

Motivazione

Tale disposizione non dovrebbe riguardare gli Stati membri, ma le autorità di controllo indipendenti. L'articolo 28 della direttiva 95/46/CE e la pratica attuale tengono inoltre conto degli stati federali con più di un'autorità di vigilanza. Si chiarisce inoltre che i garanti nazionali della protezione dei dati dispongano di tutti i poteri conferiti loro dall'articolo 28 della direttiva (GEPD, pag. 19). Si aggiungono inoltre i termini "a partire da esso" per tener conto del fatto che il trattamento nazionale farà regolarmente ricorso al sistema centrale. La liceità di questo trattamento dovrebbe essere soggetta a monitoraggio da parte delle autorità

nazionali di controllo qualora necessario in cooperazione con il GEPD.

Emendamento 100
Articolo 31, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. L'autorità o le autorità di cui al paragrafo 1 garantiscono che almeno ogni quattro anni venga effettuato un audit delle operazioni di trattamento dei dati nella parte nazionale del SIS II, applicando criteri di audit internazionali.

Motivazione

E' importante garantire che il SIS II, sia a livello nazionale che europeo, venga regolarmente sottoposto ad audit in base ad elevati criteri da parte o per conto delle autorità di controllo competenti o in loro rappresentanza. Gli audit sono tanto più importanti se si considera il probabile diffuso utilizzo delle copie nazionali.

Emendamento 101
Articolo 31, paragrafo 1 ter (nuovo)

1 ter. Gli Stati membri garantiscono che l'autorità o le autorità di cui al paragrafo 1 dispongano di risorse sufficienti per assolvere i compiti previsti dal presente regolamento.

Motivazione

È essenziale che il controllo funzioni. Senza risorse sufficienti ciò non sarà possibile. Purtroppo, varie autorità sono attualmente dotate di risorse insufficienti (cfr. la prima relazione sull'attuazione della direttiva sulla protezione dei dati (95/46/CE) (COM(2003)0265).

Emendamento 102
Articolo 31, paragrafo 2

2. Il garante europeo della protezione dei dati controlla che le attività di trattamento dei dati personali effettuate dalla Commissione nel quadro del SIS II siano conformi con il presente regolamento. **soppresso**

(Cfr. emendamento all'articolo 31, paragrafo 1 bis))

Emendamento 103
Articolo 31, paragrafo 3

3. Le autorità nazionali di controllo e il garante europeo della protezione dei dati si prestano reciproca e attiva cooperazione. Il garante europeo della protezione dei dati convoca una riunione a tal fine almeno una volta l'anno. *soppresso*

(Cfr. emendamento all'articolo 31, paragrafo 1 ter))

Emendamento 104
Articolo 31 bis (nuovo)

Articolo 31 bis

Garante europeo della protezione dei dati

1. Il Garante europeo della protezione dei dati controlla che le attività di trattamento dei dati personali siano effettuate dalla Commissione in conformità con il presente regolamento. Si applicano di conseguenza gli obblighi e le competenze di cui agli articoli 46 e 47 del regolamento (CE) n. 45/2001.

2. Il Garante europeo della protezione dei dati garantisce che almeno ogni quattro anni sia effettuato un audit delle attività di trattamento dei dati della Commissione in base a criteri di audit internazionali. La relazione di audit è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione nonché alle autorità nazionali di controllo di cui all'articolo 31. La Commissione avrà l'opportunità di formulare osservazioni prima dell'adozione della relazione.

Motivazione

Gli obblighi e le competenze del GEPD derivano dal regolamento 45/2001 che si applica alle attività di trattamento dei dati da parte della Commissione (cfr. considerando 15). Nel contempo, essi sono altresì limitati dalla portata delle attività della Commissione. Ciò è chiarito dal termine "di conseguenza" e dalla aggiunta proposta al considerando 16.

Emendamento 105
Articolo 31 ter (nuovo)

Articolo 31 ter

Responsabilità comuni

- 1. Le autorità di controllo nazionali di cui all'articolo 31 e il Garante europeo della protezione dei dati cooperano attivamente tra di loro ed hanno la responsabilità comune del controllo del SIS II.***
- 2. Dette autorità procedono ad uno scambio di pertinenti informazioni, effettuano indagini comuni, compresi audit e ispezioni comuni, analizzano le difficoltà di interpretazione o l'applicazione del presente regolamento, studiano i problemi esercitando un controllo indipendente o esercitando i diritti della persona cui si riferiscono i dati, elaborano proposte armonizzate allo scopo di trovare soluzioni comuni a qualsiasi problema e, se necessario, favoriscono la sensibilizzazione in materia dei diritti di protezione dei dati.***
- 3. Il Garante europeo della protezione dei dati e le autorità nazionali di controllo si riuniscono a tal fine almeno due volte all'anno. I costi di queste riunioni sono a carico del Garante europeo della protezione dei dati. Nel corso della prima riunione è adottato il regolamento. Ulteriori metodi di lavoro vengono messi a punto congiuntamente, in funzione della necessità. Ogni due anni viene trasmessa al Parlamento europeo, al***

**Consiglio e alla Commissione una
relazione congiunta di attività.**

Motivazione

Vista la natura del sistema, il controllo può funzionare solo se effettuato congiuntamente.

Questa descrizione proposta dei compiti si basa sull'articolo 115 della CAS, che ha dimostrato la propria utilità nella pratica corrente.

L'emendamento si basa sull'idea che è fondamentale definire alcune norme di base in questo testo giuridico. Gli altri dettagli dovranno essere chiariti dal GEPD e dalle autorità di controllo nazionale.

Emendamento 106
Articolo 33

Sanzioni

Gli Stati membri provvedono affinché il trattamento dei dati SIS II o delle informazioni supplementari contrario al presente regolamento sia punibile con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive conformemente al diritto nazionale.

Sanzioni *e reati penali*

Gli Stati membri provvedono affinché il trattamento dei dati SIS II o delle informazioni supplementari contrario al presente regolamento sia punibile con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive conformemente al diritto nazionale. ***Le gravi violazioni costituiscono un reato penale. Gli Stati membri inseriscono disposizioni a tal fine nella loro legislazione nazionale. Essi comunicano alla Commissione tutte le disposizioni della legislazione nazionale applicabile entro la data di notifica di cui all'articolo 39, paragrafo 2 e le comunicano senza indugio qualsiasi loro successiva modifica.***

Emendamento 107
Articolo 34, paragrafo 1

1. La Commissione provvede affinché siano attivati sistemi atti a monitorare il funzionamento del SIS II in rapporto a obiettivi di risultato, economicità e qualità

1. La Commissione provvede affinché siano attivati sistemi atti a monitorare ***la liceità del trattamento e*** il funzionamento del SIS II in rapporto a obiettivi di

del servizio.

risultato, economicità e qualità del servizio.

Motivazione

Il ruolo della Commissione non si limita alla gestione operativa perché essa è allo stesso tempo custode dei trattati. In questo ruolo la Commissione deve garantire che siano in atto questi sistemi di monitoraggio. La scelta del metodo spetta comunque alla Commissione.

Emendamento 108

Articolo 34, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. La Commissione pubblica ogni anno statistiche contenenti il numero di registrazioni per segnalazione, il numero di hit per segnalazione e il numero di accessi al SIS II, sia a livello di valori complessivi che a livello di ogni Stato membro.

Motivazione

Attualmente sono pubblicate nel registro del Consiglio alcune statistiche limitate (cfr. doc. del Consiglio 5239/06), ma non esiste alcuna pubblicazione di statistiche più dettagliate. Per questioni di trasparenza, è importante procedere alla pubblicazione di statistiche annuali.

Emendamento 109

Articolo 34, paragrafo 3

3. Due anni dopo l'inizio delle attività del SIS II e successivamente ogni due anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio un rapporto **sulle attività** del sistema e sullo scambio bilaterale e multilaterale di informazioni supplementari fra gli Stati membri.

3. Due anni dopo l'inizio delle attività del SIS II e successivamente ogni due anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio un rapporto **sulla liceità del trattamento, il funzionamento tecnico** del sistema e sullo scambio bilaterale e multilaterale di informazioni supplementari fra gli Stati membri. **Esso viene esaminato dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Gli Stati membri rispondono ad eventuali domande sollevate dalle istituzioni in tale contesto.**

Motivazione

Il ruolo della Commissione non si limita alla gestione operativa perché essa è al contempo

custode dei trattati. È essenziale che la Commissione accetti questo ruolo e riferisca inoltre in merito al rispetto dei requisiti giuridici (cfr. GEPD, pag. 20). Al fine di ottenere le necessarie informazioni a questo fine, la Commissione può basarsi sulle proprie fonti che utilizza come in qualsiasi altro settore comunitario (denunce dei cittadini, Stati membri, iniziativa) e sulle registrazioni depositate a livello centrale (cfr. anche emendamento all'articolo 14, paragrafo 5). L'ultima parte dell'emendamento mira a garantire l'efficacia del controllo democratico.

Emendamento 110
Articolo 34, paragrafo 4

4. Quattro anni dopo l'inizio delle attività del SIS II e successivamente ogni quattro anni, la Commissione presenta una valutazione globale del sistema e dello scambio bilaterale e multilaterale di informazioni supplementari fra gli Stati membri. Tale valutazione globale comprende un'analisi dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi, determina se i principi di base permangono validi e studia le eventuali implicazioni per le future attività. La Commissione trasmette i rapporti di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

4. Quattro anni dopo l'inizio delle attività del SIS II e successivamente ogni quattro anni, la Commissione presenta una valutazione globale del sistema e dello scambio bilaterale e multilaterale di informazioni supplementari fra gli Stati membri. Tale valutazione globale comprende un'analisi dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi, **la liceità del trattamento**, determina se i principi di base permangono validi e studia le eventuali implicazioni per le future attività. La Commissione trasmette i rapporti di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Motivazione

Cfr. l'emendamento all'articolo 34, paragrafo 3.

Emendamento 111
Articolo 34, paragrafo 5

5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni necessarie per redigere i rapporti di cui ai paragrafi 3 e 4.

5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni necessarie per redigere i rapporti di cui ai paragrafi **2 bis**, 3 e 4.

Motivazione

L'aggiunta è una necessaria conseguenza dell'emendamento proposto all'articolo 34, paragrafo 2 bis (nuovo).

Emendamento 112
Articolo 35, paragrafo 1

1. La Commissione è assistita da un comitato.

1. La Commissione è assistita da un comitato, **di seguito denominato il "comitato", composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.**

Motivazione

Il diritto del Consiglio, in quanto legislatore, di delegare in parte le proprie competenze di esecuzione alla Commissione, è stato riconosciuto dalla Corte di giustizia delle Comunità europee sin dal 1970 (decisione Koster del 25/70). La decisione della Corte di giustizia richiedeva inoltre che tale delega specificasse i principi nonché le condizioni di esercizio (come l'istituzione di comitati dei rappresentanti degli Stati membri destinati ad assistere la Commissione) ed eventualmente la facoltà di "avocare" la delega.

Tali principi sono stati inseriti all'articolo 202 TCE. Nell'attuazione dell'articolo 202 (decisione di comitatologia 1999/468), il Consiglio ha tuttavia "dimenticato" di riconoscere al Parlamento europeo lo stesso diritto di "avocazione" negli atti decisi tramite codecisione.

Al fine di beneficiare di questo diritto, il Parlamento europeo dovrebbe inserirlo nella decisione iniziale che prevede la delega delle competenze di esecuzione. Questo è il fine degli emendamenti all'articolo 35. Aniché far riferimento agli articoli della decisione 1999/468, gli emendamenti ne riproducono il contenuto per quanto riguarda il ruolo del Consiglio e propongono analoghe prerogative per il Parlamento europeo (inclusa la facoltà di "avocazione").

Emendamento 113
Articolo 35, paragrafo 2

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto dell'articolo 7, paragrafo 3, della decisione stessa. **soppresso**

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento 35, paragrafo 1.

Emendamento 114
Articolo 35, paragrafo 3

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto dell'articolo 7, paragrafo 3, della decisione stessa.

soppresso

Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento 35, paragrafo 1.

Emendamento 115

Articolo 35, paragrafo 4 bis (nuovo)

4. bis) Qualora il presente regolamento imponga requisiti procedurali per l'adozione di misure di esecuzione, il rappresentante della Commissione sottopone al comitato e al Parlamento europeo un progetto delle misure da adottare.

Il comitato esprime parere sul progetto entro un termine che il Presidente può stabilire in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 205, paragrafo 2 del trattato. Nelle votazioni in seno al Comitato, ai rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione definita nell'articolo citato. Il presidente non partecipa al voto.

Emendamento 116

Articolo 35, paragrafo 4 ter (nuovo)

4. ter) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato e non sia stata sollevata alcuna obiezione da parte della

commissione competente del Parlamento europeo.

Emendamento 117

Articolo 35, paragrafo 4 quater (nuovo)

4. quater) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in assenza di parere, ovvero qualora sia stata sollevata obiezione da parte della commissione competente del Parlamento europeo, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio e al Parlamento europeo una proposta in merito alle misure da prendere.

Emendamento 118

Articolo 35, paragrafo 4 quinquies (nuovo)

4. quinquies) Se entro un termine che non può superare i tre mesi dal deferimento, non è stata respinta dal Parlamento europeo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, né dal Consiglio, a maggioranza qualificata, la proposta è adottata dalla Commissione. In caso contrario, la Commissione presenta una proposta modificata o una proposta legislativa sulla base del trattato.

Emendamento 119

Articolo 35, paragrafo 4 sexies (nuovo)

4. sexies) Fatte salve le misure di esecuzione già adottate, l'applicazione delle disposizioni del regolamento che prevedono l'adozione di norme e decisioni tecniche cessa quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Su proposta della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio possono prorogare il periodo di validità

delle pertinenti disposizioni, in conformità con la procedura di cui all'articolo 251 del trattato e, con questo obiettivo, rivedono tali disposizioni prima della scadenza del termine quadriennale.

Emendamento 120
Articolo 35, paragrafo 4 septies (nuovo)

4. septies) Le autorità di cui agli articoli 31 e 31 bis sono consultate sul progetto delle misure prima dell'adozione.

Motivazione

La ACC ha sostenuto che i garanti della protezione dei dati dovrebbero ottenere un ruolo consultivo ufficiale nel Comitato (ACC, pag. 10).

Emendamento 121
Articolo 39, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Il SIS II inizierà ad operare solo dopo il positivo completamento di una sperimentazione globale del sistema, che verrà effettuata dalla Commissione, unitamente agli Stati membri. La Commissione comunica al Parlamento europeo i relativi risultati. Qualora la sperimentazione produca risultati insoddisfacenti, detto periodo sarà prorogato finché non sarà garantito il corretto funzionamento del sistema.

MOTIVAZIONE

I. Introduzione

Il sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)¹ riveste un'importanza fondamentale per l'UE, segnatamente per consentire che lo spazio Schengen venga esteso quanto prima ai nuovi Stati membri. Il relatore è pienamente consapevole della rilevanza di tale processo sul piano politico e, di conseguenza, della sua urgenza. Conferma pertanto la propria volontà di conseguire in modo costruttivo un accordo in prima lettura, considerate come un singolo pacchetto.

II. Approccio generale

Nella preparazione degli emendamenti alla proposta della Commissione il relatore ha applicato una serie di principi guida. Innanzitutto è stata mantenuta la tradizionale posizione assunta dal Parlamento negli ultimi anni. In secondo luogo, sono stati presentati emendamenti e sono state sostenute proposte della Commissione che assicurano una solida integrazione del SIS II nel contesto giuridico della Comunità e dell'Unione. In terzo luogo, un "sistema più grande" richiede "garanzie più grandi". Sono stati pertanto proposti emendamenti volti a migliorare gli standard di protezione dei dati. È infatti necessario dimostrare che la protezione dei dati costituisce una priorità. Infine è stata esaminata attentamente la proposta di "tornare al vecchio testo", come richiesto da vari Stati membri in seno al Consiglio. Sono stati inoltre inseriti estratti dalla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen (CAS) ritenuti più opportuni e completi.

III. Questioni inerenti all'attuale regolamento e alla decisione

III.1 Duplicati per fini tecnici

A seguito di un'attenta valutazione, il relatore è disposto ad accettare copie destinate alle autorità nazionali (art. 4, par. 3). Egli approva altresì la duplicazione per fini tecnici (art. 23), ma solo a condizione che le copie siano costantemente on line e che quindi contengano in ogni momento gli stessi dati del sistema centrale e delle copie nazionali. La duplicazione per fini tecnici, che comporta la raccolta di dati off line (ad esempio su CD), deve essere conclusa un anno dopo l'avvio dell'attività del sistema d'informazione visti (VIS). Nel frattempo è necessario introdurre opportune garanzie (ad esempio mantenendo un inventario dei duplicati off line). È inoltre importante che la ricerca su un duplicato possa essere effettuata ricorrendo esclusivamente agli stessi criteri di ricerca disponibili nel sistema centrale e che una ricerca svolta su un duplicato produca i medesimi risultati di una ricerca nel sistema centrale (cfr. emendamenti agli artt. 9 e 23).

¹ Per una descrizione generale della situazione attuale del SIS e un'analisi preliminare delle proposte della Commissione, il relatore rimanda a due documenti di lavoro presentati alla commissione il 23.11.2005: PE364.657V02-00; PE364.674V02-00.

III.2 Qualità dei dati

La qualità dei dati SIS II è di fondamentale importanza per garantire l'efficienza del sistema. Sino ad oggi sono state presentate numerose lamentele concernenti la qualità dei dati contenuti nel SIS. Le informazioni sui cittadini dell'UE o sui loro familiari rappresentano un problema particolare. All'art. 24 vengono introdotti diversi suggerimenti volti a migliorare ulteriormente la qualità dei dati inseriti. Essi comprendono l'introduzione di procedure formali e scritte per assicurare la liceità, l'esattezza e l'attualità dei dati, l'obbligo di sottoporre all'attenzione delle autorità garanti della protezione dei dati le controversie sulla correttezza dei dati, l'obbligo di informare tempestivamente gli Stati membri in merito al cambiamento della situazione di una persona oggetto di segnalazione, nonché la documentazione delle revisioni. Viene altresì introdotto l'obbligo di scambiare informazioni supplementari nei casi in cui un soggetto sostenga di non essere la persona oggetto di una segnalazione. Infine il periodo previsto tra una revisione e l'altra viene prolungato più realisticamente da uno a due anni. Il relatore teme che obblighi eccessivamente ambiziosi corrano il rischio di essere assolti in modo inadeguato.

III.3 Dati biometrici

La Commissione propone l'inclusione di dati biometrici senza specificare l'origine e l'utilizzo di tali dati. L'art. 16 bis nuovo proposto dal relatore introduce alcune norme di base per colmare tale lacuna. Innanzitutto i dati biometrici inseriti nel SIS II devono superare un controllo di qualità seguendo un criterio stabilito tramite procedura di comitatologia al fine di ridurre il rischio di errori. In secondo luogo, una ricerca effettuata tramite dati biometrici dovrebbe essere esclusa in questa fase iniziale del sistema.

III.4 Interconnessione

Al pari dei dati biometrici, l'interconnessione delle segnalazioni è un altro aspetto del SIS II che contribuirà a potenziarne l'efficienza rispetto all'attuale sistema. In futuro sarà possibile, per esempio, collegare la segnalazione di un'auto rubata alla segnalazione di una persona nei confronti della quale è stato spiccato un mandato di arresto. Se un agente di polizia dovesse poi ritrovare l'auto rubata avrebbe motivo di credere che la persona ricercata si trovava o si trova ancora nelle immediate vicinanze della vettura. Tuttavia è importante osservare che tali connessioni dovrebbero essere stabilite unicamente in presenza di chiari requisiti operativi (cfr. emendamento all'art. 26).

III.5 Comunicazione con i cittadini

Uno dei problemi principali dell'attuale sistema è la mancanza di informazioni riservate ai cittadini, che comporta il persistere di timori oscuri ed esagerati. I cittadini non sono a conoscenza soprattutto dei loro diritti in relazione al sistema, ad esempio del diritto di richiedere informazioni e di ottenerne la rettifica. Il lancio del SIS II dovrebbe rappresentare un'opportunità per informare adeguatamente il pubblico sul sistema, tramite azioni della Commissione e degli Stati membri e attingendo al bilancio del SIS II. In seguito queste

iniziative dovrebbero essere ripetute a intervalli regolari. La campagna informativa "I diritti del passeggero", che prevedeva l'affissione di poster negli aeroporti, potrebbe rappresentare un esempio. Il relatore auspica un deciso impegno in materia da parte della Commissione e degli Stati membri.

III.6 Controllo

È stato necessario formulare nuove proposte concernenti il sistema di controllo al fine di adeguare l'attuale sistema, inclusa l'autorità comune di controllo (ACC), alla realtà di un contesto giuridico e istituzionale diverso. A tale scopo il relatore ha partecipato a una serie di riunioni con rappresentanti dell'ACC e del garante europeo della protezione dei dati (GEPD) per giungere a una soluzione soddisfacente per tutte le parti coinvolte, che viene proposta agli emendamenti agli artt. 31, 31 bis nuovo e 31 ter nuovo. L'aspetto principale di questo sistema è il concetto di responsabilità comune. La natura stessa del SIS II richiede una stretta collaborazione tra i responsabili del controllo, che in questo modo potrà essere attuata. Le proposte sono corredate di una descrizione più dettagliata delle modalità di controllo, basata sull'art. 115 della CAS e sulla prassi attuale. Infine il relatore sottolinea che il ruolo della Commissione non si limita alla gestione operativa, in quanto la Commissione è al tempo stesso custode del trattato e pertanto anch'essa svolge una funzione di controllo. È fondamentale che la Commissione accetti di rivestire tale ruolo, che costituisce uno degli elementi chiave di un controllo efficace. Gli emendamenti relativi a questa funzione della Commissione sono introdotti agli artt. 14 e 34.

III.7 Ubicazione

Il relatore ha accettato inizialmente di escludere dal dibattito sul quadro giuridico la questione dell'ubicazione. Visto che gli Stati membri, in sede di Consiglio, hanno evocato tale questione e le hanno attribuito grande importanza, il relatore non ha obiezioni a includere tale materia nello strumento legislativo.

Per quanto concerne l'ubicazione, il relatore non solleva alcuna obiezione in merito ai siti di Strasburgo e Sankt Johann im Pongau (cfr. emendamento all'art. 4 bis nuovo). Tuttavia la Commissione deve essere l'unica responsabile della gestione operativa del SIS II in queste località.

Il relatore è fermamente convinto del fatto che in futuro un'agenzia comunitaria dovrà essere responsabile della gestione di tutti i sistemi informatici su larga scala istituiti ai fini della creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia (p.e. anche per Eurodac, attualmente gestito dalla Commissione, e per il VIS).

IV. Il regolamento attuale

IV. 1 Articolo 15

È necessario affrontare i gravi problemi identificati in merito ai dati relativi alle segnalazioni

previste dall'art. 96 ai fini della non ammissione. Il relatore accoglie quindi con favore la proposta della Commissione concernente tale articolo e propone alcuni emendamenti all'articolo 15 finalizzati a migliorare ulteriormente il testo. Per esempio egli desidera rimarcare il fatto che le segnalazioni devono essere basate su una valutazione individuale, prevedendone una armonizzazione.

IV. 2 Diritti di accesso

Il relatore approva in sostanza i diritti di accesso delle varie autorità come illustrati dalla Commissione. Vengono proposti alcuni emendamenti agli artt. 17 e 18, volti principalmente a chiarire quali siano le autorità interessate. All'art. 18, par. 1 il relatore esplicita che, come già accade, le autorità di polizia dovrebbero avere il diritto di accedere alle segnalazioni ai fini della non ammissione, in quanto va riconosciuto che le persone coinvolte potrebbero trovarsi sul territorio degli Stati membri.

Ciononostante il relatore non concorda con la proposta di concedere l'accesso alle autorità competenti in materia di asilo al fine di determinare lo Stato membro responsabile dell'esame di una domanda di asilo (emendamento all'art. 18, par. 2). La giustificazione alla base di tale accesso appare eccessivamente forzata. Inoltre il relatore ritiene che l'accesso delle autorità competenti in materia di asilo allo scopo di determinare se un richiedente asilo rappresenti una "minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza interna" (art. 18, par. 3) e quindi - indirettamente - per esaminare una domanda di asilo dovrebbe essere chiarito facendo riferimento alle dettagliate motivazioni contenute nella direttiva sulle qualifiche.

La pubblicazione, anche su Internet, di una lista aggiornata delle autorità con diritto di accesso risulta alquanto importante ai fini della trasparenza e della supervisione (cfr. emendamenti all'art. 21, par. 3).

IV. 3 Termini di conservazione

Il relatore propone un periodo di conservazione di tre anni, conformemente ai tre anni attualmente previsti per l'esame delle segnalazioni di cui all'articolo 96 (art. 112, par. 1 CAS). Dovrebbe ad ogni modo esistere la possibilità di un prolungamento di due anni in seguito ad una valutazione individuale. Se dopo cinque anni le condizioni sono ancora soddisfatte, sarà necessario procedere a una nuova segnalazione. Tenendo conto del riesame dei dati di cui all'art. 24, par. 7, i controlli delle segnalazioni verrebbero dunque effettuati dopo due, tre e cinque anni. Il relatore ritiene che tali procedure siano indispensabili per garantire la qualità dei dati contenuti nel SIS II.

IV. 4 Comitologia

Il relatore appoggia l'attuale linea adottata dalla commissione LIBE, che propone una procedura di comitologia alternativa volta a collocare Parlamento e Consiglio su un piano di maggiore equità. Il relatore è pienamente consapevole del dibattito interistituzionale in corso sull'argomento, ma manterrà i relativi emendamenti (all'art. 35) sino al raggiungimento di una

soluzione soddisfacente. Inoltre nel testo del regolamento sono stati inseriti alcune parti del manuale SIRENE, in quanto esso è oggetto di una procedura di comitatologia e, a giudizio del relatore, in alcuni punti non si limita ad illustrare semplici misure di attuazione di carattere tecnico. Infine il relatore propone di offrire alle autorità preposte alla protezione dei dati la possibilità di esprimere pareri in merito a progetti di misure di attuazione.